

**DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIASSETTO NORMATIVO
DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONI PRIVATE -
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

INDICE

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I
Definizioni e classificazioni generali**

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Classificazione per ramo

**CAPO II
Vigilanza sull'attività assicurativa e riassicurativa**

- Art. 3 Finalità della vigilanza
- Art. 4 Ministro delle attività produttive
- Art. 5 Autorità di vigilanza
- Art. 6 Destinatari della vigilanza
- Art. 7 Reclami
- Art. 8 Disposizioni comunitarie
- Art. 9 Regolamenti e altri provvedimenti
- Art. 10 Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità

**TITOLO II
ACCESSO ALL'ATTIVITA ASSICURATIVA**

**CAPO I
Disposizioni generali**

- Art. 11 Attività assicurativa
- Art. 12 Operazioni vietate

**CAPO II
Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica**

- Art. 13 Autorizzazione
- Art. 14 Requisiti e procedura
- Art. 15 Estensione ad altri rami
- Art. 16 Attività in regime di stabilimento
- Art. 17 Procedura per l'accesso in regime di stabilimento
- Art. 18 Attività in regime di prestazione di servizi
- Art. 19 Procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi

- Art. 20 Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale
Art. 21 Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
Art. 22 Attività in uno Stato terzo

CAPO III

Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro

- Art. 23 Attività in regime di stabilimento
Art. 24 Attività in regime di prestazione di servizi
Art. 25 Rappresentante per la gestione dei sinistri
Art. 26 Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
Art. 27 Rispetto delle norme di interesse generale

CAPO IV

Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo

- Art. 28 Attività in regime di stabilimento
Art. 29 Divieto di operare in regime di prestazione di servizi

TITOLO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA

CAPO I

Disposizioni generali

- Art. 30 Requisiti organizzativi dell'impresa
Art. 31 Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita
Art. 32 Determinazione delle tariffe nei rami vita
Art. 33 Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
Art. 34 Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti
Art. 35 Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti

CAPO II

Riserve tecniche dei rami vita e danni

- Art. 36 Riserve tecniche dei rami vita
Art. 37 Riserve tecniche dei rami danni

CAPO III

Attività a copertura delle riserve tecniche

- Art. 38 Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attività
Art. 39 Valutazione delle attività patrimoniali
Art. 40 Regole sulla congruenza
Art. 41 Contratti collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio

- Art. 42 Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche
Art. 43 Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi

CAPO IV
Margine di solvibilità

- Art. 44 Margine di solvibilità
Art. 45 Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari
Art. 46 Quota di garanzia
Art. 47 Cessione dei rischi in riassicurazione

CAPO V
Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo

- Art. 48 Requisiti organizzativi della sede secondaria
Art. 49 Riserve tecniche
Art. 50 Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia
Art. 51 Agevolazioni per l'impresa operante in più Stati membri

TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI

- Art. 52 Nozione
Art. 53 Attività esercitabili
Art. 54 Requisiti degli esponenti aziendali
Art. 55 Autorizzazione
Art. 56 Altre norme applicabili

TITOLO V
ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE

CAPO I
Disposizioni generali

- Art. 57 Attività di riassicurazione

CAPO II
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica

- Art. 58 Autorizzazione
Art. 59 Requisiti e procedura

CAPO III

Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo

- Art. 60 Attività in regime di stabilimento
Art. 61 Attività in regime di prestazione di servizi

TITOLO VI

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE

CAPO I

Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica

- Art. 62 Esercizio dell'attività di riassicurazione
Art. 63 Requisiti organizzativi
Art. 64 Riserve tecniche del lavoro indiretto
Art. 65 Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
Art. 66 Retrocessione dei rischi

CAPO II

Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo

- Art. 67 Attività in regime di stabilimento

TITOLO VII

ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO

CAPO I

Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione

- Art. 68 Autorizzazioni
Art. 69 Obblighi di comunicazione
Art. 70 Comunicazione degli accordi di voto
Art. 71 Richiesta di informazioni
Art. 72 Nozione di controllo
Art. 73 Partecipazioni indirette
Art. 74 Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione
Art. 75 Protocolli di autonomia

CAPO II

Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza

- Art. 76 Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali
Art. 77 Requisiti dei partecipanti
Art. 78 Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione

CAPO III

Partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

- Art. 79 Partecipazioni
- Art. 80 Obblighi di comunicazione
- Art. 81 Vigilanza prudenziale

CAPO IV

Gruppo assicurativo

- Art. 82 Gruppo assicurativo
- Art. 83 Impresa capogruppo
- Art. 84 Impresa di partecipazione capogruppo
- Art. 85 Albo delle imprese capogruppo
- Art. 86 Poteri di indagine
- Art. 87 Disposizioni di carattere generale o particolare

TITOLO VIII

BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

CAPO I

Disposizioni generali sul bilancio

- Art. 88 Disposizioni applicabili
- Art. 89 Disposizioni particolari
- Art. 90 Schemi

CAPO II

Bilancio di esercizio

- Art. 91 Principi di redazione
- Art. 92 Esercizio sociale e termine per l'approvazione
- Art. 93 Deposito e pubblicazione
- Art. 94 Relazione sulla gestione

CAPO III

Bilancio consolidato

- Art. 95 Imprese obbligate
- Art. 96 Direzione unitaria
- Art. 97 Esonero dall'obbligo di redazione
- Art. 98 Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
- Art. 99 Data di riferimento
- Art. 100 Relazione sulla gestione

CAPO IV

Libri e registri obbligatori

Art. 101 Libri e registri obbligatori

CAPO V
Revisione contabile

Art. 102 Revisione contabile del bilancio

Art. 103 Attuario nominato dalla società di revisione

Art. 104 Accertamenti sulla gestione contabile

Art. 105 Revoca dell'incarico all'attuario revisore

TITOLO IX
INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 106 Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa

Art. 107 Ambito di applicazione

CAPO II
Accesso all'attività di intermediazione

Art. 108 Accesso all'attività di intermediazione

Art. 109 Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi

Art. 110 Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche

Art. 111 Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti e dei collaboratori degli intermediari

Art. 112 Requisiti per l'iscrizione delle società

Art. 113 Cancellazione

Art. 114 Reiscrizione

Art. 115 Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione

Art. 116 Attività in regime di stabilimento e di prestazione di servizi

CAPO III
Regole di comportamento

Art. 117 Separazione patrimoniale

Art. 118 Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi

Art. 119 Doveri e responsabilità verso gli assicurati

Art. 120 Informazione precontrattuale e regole di comportamento

Art. 121 Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza

TITOLO X
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I
NATANTI

CAPO I
Obbligo di assicurazione

- Art. 122 Veicoli a motore
- Art. 123 Natanti
- Art. 124 Gare e competizioni sportive
- Art. 125 Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri
- Art. 126 Ufficio Centrale Italiano
- Art. 127 Certificato di assicurazione e contrassegno
- Art. 128 Massimali di garanzia
- Art. 129 Soggetti esclusi dall'assicurazione

CAPO II
Esercizio dell'assicurazione

- Art. 130 Imprese autorizzate
- Art. 131 Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
- Art. 132 Obbligo a contrarre
- Art. 133 Formule tariffarie
- Art. 134 Attestazione sullo stato del rischio
- Art. 135 Banca dati sinistri
- Art. 136 Funzioni del Ministero delle attività produttive

CAPO III
Risarcimento del danno

- Art. 137 Danno patrimoniale
- Art. 138 Danno biologico per lesioni di non lieve entità
- Art. 139 Danno biologico per lesioni di lieve entità
- Art. 140 Pluralità di danneggiati e supero del massimale
- Art. 141 Risarcimento del terzo trasportato
- Art. 142 Diritto di surroga dell'assicuratore sociale

CAPO IV
Procedure liquidative

- Art. 143 Denuncia di sinistro
- Art. 144 Azione diretta del danneggiato
- Art. 145 Proponibilità dell'azione di risarcimento
- Art. 146 Diritto di accesso agli atti
- Art. 147 Stato di bisogno del danneggiato
- Art. 148 Procedura di risarcimento
- Art. 149 Procedura di risarcimento diretto
- Art. 150 Disciplina del sistema di risarcimento diretto

CAPO V

Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero

- Art. 151 Procedura
- Art. 152 Mandatario per la liquidazione dei sinistri
- Art. 153 Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
- Art. 154 Centro di informazione italiano
- Art. 155 Accesso al Centro di informazione italiano

CAPO VI

Disciplina dell'attività peritale

- Art. 156 Attività peritale
- Art. 157 Ruolo dei periti assicurativi
- Art. 158 Requisiti per l'iscrizione
- Art. 159 Cancellazione
- Art. 160 Reiscrizione

TITOLO XI

DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE

CAPO I

Coassicurazione comunitaria

- Art. 161 Coassicurazione comunitaria
- Art. 162 Determinazione dell'oggetto della delega

CAPO II

Tutela legale

- Art. 163 Requisiti particolari
- Art. 164 Modalità per la gestione dei sinistri

TITOLO XII

NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali

- Art. 165 Raccordo con le disposizioni del codice civile
- Art. 166 Criteri di redazione
- Art. 167 Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate
- Art. 168 Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione
- Art. 169 Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione

CAPO II

**Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti**

- Art. 170 Divieto di abbinamento
- Art. 171 Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante
- Art. 172 Diritto di recesso

CAPO III

Assicurazione tutela legale e assicurazione assistenza

- Art. 173 Assicurazione di tutela legale
- Art. 174 Diritti dell'assicurato nell'assicurazione di tutela legale
- Art. 175 Assicurazione di assistenza

CAPO IV

Assicurazione sulla vita

- Art. 176 Revocabilità della proposta
- Art. 177 Diritto di recesso
- Art. 178 Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori

CAPO V

Capitalizzazione

- Art. 179 Nozione

CAPO VI

Legge applicabile

- Art. 180 Contratti di assicurazione contro i danni
- Art. 181 Contratti di assicurazione sulla vita

TITOLO XIII

**TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE
DELL'ASSICURATO**

CAPO I

Disposizioni generali

- Art. 182 Pubblicità dei prodotti assicurativi
- Art. 183 Regole di comportamento
- Art. 184 Misure cautelari ed interdittive

CAPO II

Obblighi di informazione

- Art. 185 Nota informativa

- Art. 186 Interpello sulla nota informativa
Art. 187 Integrazione della nota informativa

TITOLO XIV VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI

CAPO I Disposizioni generali

- Art. 188 Poteri di intervento
Art. 189 Poteri di indagine
Art. 190 Obblighi di informativa
Art. 191 Norme regolamentari

CAPO II Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

- Art. 192 Imprese di assicurazione italiane
Art. 193 Imprese di assicurazione di altri Stati membri
Art. 194 Imprese di assicurazione di Stati terzi
Art. 195 Imprese di riassicurazione
Art. 196 Modificazioni statutarie
Art. 197 Vigilanza sull'attuazione del programma di attività

CAPO III Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

- Art. 198 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane
Art. 199 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati
membri
Art. 200 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi
Art. 201 Fusione e scissione di imprese di assicurazione
Art. 202 Trasferimento del portafoglio, fusione e scissione di imprese di
riassicurazione

CAPO IV Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e comunicazioni alla Commissione europea

- Art. 203 Autorizzazione relativa all'esercizio dell'attività assicurativa
Art. 204 Autorizzazione relativa all'assunzione del controllo di imprese di
assicurazione
Art. 205 Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri
Art. 206 Assistenza per l'esercizio della vigilanza supplementare
Art. 207 Scambi di informazioni per l'esercizio della vigilanza supplementare
Art. 208 Rapporti con la Commissione Europea relativamente ad imprese di Stati
terzi
Art. 209 Comunicazioni alla Commissione Europea sulle assicurazioni obbligatorie

TITOLO XV
VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

CAPO I
Disposizioni generali

- Art. 210 Ambito di applicazione
Art. 211 Area della vigilanza supplementare

CAPO II
Procedure di controllo interno e poteri di vigilanza

- Art. 212 Procedure di controllo interno
Art. 213 Vigilanza informativa
Art. 214 Vigilanza ispettiva

CAPO III
Vigilanza sulle operazioni infragruppo

- Art. 215 Operazioni infragruppo rilevanti
Art. 216 Comunicazione delle operazioni rilevanti

CAPO IV
Verifica della solvibilità corretta

- Art. 217 Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione
Art. 218 Verifica della solvibilità dell'impresa controllante
Art. 219 Calcolo della situazione di solvibilità corretta
Art. 220 Accordi per la concessione di esoneri

TITOLO XVI
MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE

CAPO I
Misure di salvaguardia

- Art. 221 Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura
Art. 222 Violazione delle norme sul margine di solvibilità o sulla quota di garanzia
Art. 223 Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione
Art. 224 Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali
Art. 225 Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione
Art. 226 Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi
Art. 227 Misure in caso di situazione di solvibilità corretta negativa
Art. 228 Misure a seguito della verifica di solvibilità dell'impresa controllante

CAPO II
Misure di risanamento

- Art. 229 Commissario per il compimento di singoli atti
- Art. 230 Commissario per la gestione provvisoria
- Art. 231 Amministrazione straordinaria
- Art. 232 Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario
- Art. 233 Organi della procedura di amministrazione straordinaria
- Art. 234 Poteri e funzionamento degli organi straordinari
- Art. 235 Adempimenti iniziali
- Art. 236 Adempimenti finali
- Art. 237 Adempimenti in materia di pubblicità
- Art. 238 Esclusività delle procedure di risanamento
- Art. 239 Imprese di assicurazione di stati terzi e imprese di riassicurazione estere

CAPO III

Decadenza e revoca dell'autorizzazione

- Art. 240 Decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione
- Art. 241 Liquidazione ordinaria dell'impresa di assicurazione
- Art. 242 Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione
- Art. 243 Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo
- Art. 244 Decadenza e revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione

CAPO IV

Liquidazione coatta amministrativa

- Art. 245 Liquidazione coatta amministrativa
- Art. 246 Organi della procedura
- Art. 247 Adempimenti in materia di pubblicità
- Art. 248 Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
- Art. 249 Effetti nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
- Art. 250 Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
- Art. 251 Adempimenti iniziali
- Art. 252 Accertamento del passivo
- Art. 253 Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri
- Art. 254 Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
- Art. 255 Appello
- Art. 256 Insinuazioni tardive
- Art. 257 Liquidazione dell'attivo
- Art. 258 Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione
- Art. 259 Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione
- Art. 260 Ripartizione dell'attivo
- Art. 261 Adempimenti finali
- Art. 262 Concordato
- Art. 263 Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
- Art. 264 Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
- Art. 265 Liquidazione coatta di imprese non autorizzate

CAPO V

Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato

Art. 266 Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato

CAPO VI

Effetti delle misure di risanamento e di liquidazione dell'impresa di assicurazione adottate da altri Stati membri

Art. 267 Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili, navi e aeromobili, strumenti finanziari

Art. 268 Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica

Art. 269 Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà, sul bene situato nel territorio della Repubblica

Art. 270 Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione

Art. 271 Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani

Art. 272 Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli

Art. 273 Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione

Art. 274 Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori

CAPO VII

Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo assicurativo

Art. 275 Amministrazione straordinaria della capogruppo assicurativa

Art. 276 Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo assicurativa

Art. 277 Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo

Art. 278 Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo

Art. 279 Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo

Art. 280 Disposizioni comuni agli organi delle procedure

Art. 281 Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale

Art. 282 Gruppi e società non iscritte all'albo

TITOLO XVII

SISTEMI DI INDENNIZZO

CAPO I

Disposizioni generali sul sistema di indennizzo dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

Art. 283 Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

Art. 284 Sinistri verificatisi in altro Stato membro

Art. 285 Fondo di garanzia per le vittime della strada

CAPO II

Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata

Art. 286 Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata

- Art. 287 Esercizio dell'azione di risarcimento
Art. 288 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
Art. 289 Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti
Art. 290 Prescrizione dell'azione
Art. 291 Pluralità di danneggiati e supero del massimale
Art. 292 Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata

CAPO III

Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta

- Art. 293 Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta
Art. 294 Esercizio dell'azione di risarcimento
Art. 295 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada

CAPO IV

Liquidazione dei danni a cura dell'Organismo di indennizzo italiano

- Art. 296 Organismo di indennizzo italiano
Art. 297 Ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo italiano
Art. 298 Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
Art. 299 Rimborsi tra organismi di indennizzo
Art. 300 Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati
Art. 301 Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada

CAPO V

Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria

- Art. 302 Ambito di intervento
Art. 303 Fondo di garanzia per le vittime della caccia
Art. 304 Diritto di regresso e di surroga

TITOLO XVIII

SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI

CAPO I

Abusivismo

- Art. 305 Attività abusivamente esercitata
Art. 306 Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza
Art. 307 Collaborazione con la Guardia di finanza
Art. 308 Abuso di denominazione assicurativa

CAPO II

Imprese di assicurazione e di riassicurazione

- Art. 309 Attività oltre i limiti consentiti
- Art. 310 Condizioni di esercizio
- Art. 311 Assetti proprietari
- Art. 312 Vigilanza supplementare

CAPO III

Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti

- Art. 313 Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto
- Art. 314 Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre e divieto di abbinamento
- Art. 315 Procedure liquidative
- Art. 316 Obblighi di comunicazione
- Art. 317 Altre violazioni

CAPO IV

Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato

- Art. 318 Pubblicità di prodotti assicurativi
- Art. 319 Regole di comportamento
- Art. 320 Nota informativa

CAPO V

Doveri nei confronti dell'autorità di vigilanza

- Art. 321 Doveri degli organi di controllo
- Art. 322 Doveri della società di revisione
- Art. 323 Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato

CAPO VI

Intermediari di assicurazione

- Art. 324 Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari

CAPO VII

Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento

- Art. 325 Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 326 Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 327 Pluralità di violazioni e misure correttive
- Art. 328 Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie

CAPO VIII

Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento

- Art. 329 Intermediari e periti assicurativi
- Art. 330 Destinatari delle sanzioni disciplinari
- Art. 331 Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari

TITOLO XIX
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
Disposizioni tributarie

- Art. 332 Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione
- Art. 333 Imposte e tasse sulle iscrizioni e le annotazioni di vincolo sulle attività patrimoniali
- Art. 334 Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti

CAPO II
Contributi di vigilanza

- Art. 335 Imprese di assicurazione e di riassicurazione
- Art. 336 Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
- Art. 337 Periti assicurativi

CAPO III
Disposizioni transitorie

- Art. 338 Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate
- Art. 339 Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita
- Art. 340 Margine di solvibilità disponibile nei rami vita
- Art. 341 Imprese in liquidazione coatta
- Art. 342 Partecipazioni già autorizzate
- Art. 343 Intermediari già iscritti od operanti
- Art. 344 Periti di assicurazione già iscritti

CAPO IV
Disposizioni finali

- Art. 345 Istituzioni e enti esclusi
- Art. 346 Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative
- Art. 347 Regioni a statuto speciale
- Art. 348 Esercizio congiunto dei rami vita e danni
- Art. 349 Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica
- Art. 350 Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi
- Art. 351 Modifiche ad altre norme in materia assicurativa
- Art. 352 Coordinamento formale con altre norme di legge
- Art. 353 Integrazioni alle disposizioni relative all'imposta sui premi delle assicurazioni private

CAPO V
Abrogazioni

- Art. 354 Norme espressamente abrogate
- Art. 355 Entrata in vigore

elementi utili ai fini della vigilanza sull'attività della società di revisione, ne informa la CONSOB.

2. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 102, comma 1, la sussistenza o la sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dall'articolo 103, comma 3, ovvero gravi irregolarità nello svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui all'articolo 103, comma 1, può disporre la revoca dell'incarico, sentito l'interessato.
3. Il provvedimento di revoca è comunicato all'attuario, alla società di revisione e all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. In tal caso la società di revisione provvede a conferire l'incarico ad altro attuario entro trenta giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio.
4. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede al conferimento dell'incarico ad altro attuario, determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli attuari.
5. L'ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario di cui all'articolo 102, comma 1, e dà comunicazione all'Ordine degli attuari dei provvedimenti assunti nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.
6. L'Ordine degli attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.

TITOLO IX

INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 106

(Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativi)

1. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.

Art. 107
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano le condizioni di accesso e di esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa svolta a titolo oneroso nel territorio della Repubblica e in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica, nonché i servizi di intermediazione assicurativa e riassicurativa connessi con rischi e impegni situati al di fuori dell'Unione europea, quando sono offerti da intermediari di assicurazione e riassicurazione registrati in Italia.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo:
 - a) le attività direttamente esercitate dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione e dai loro dipendenti;
 - b) le attività di sola informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale sempre che l'obiettivo di tale attività non sia quello di assistenza all'assicurato nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione;
 - c) le attività di intermediazione assicurativa quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
 - 1) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita;
 - 2) salvo il caso di cui al numero 4), non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilità civile;
 - 3) l'intermediazione non è svolta professionalmente;
 - 4) l'assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre i rischi di perdita o deterioramento oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio ovvero copre i rischi del ramo vita e della responsabilità civile connessi al viaggio stesso;
 - 5) l'importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è superiore a cinque anni.
3. Le persone giuridiche di cui all'articolo 109, comma 2, lettera *d*), sono sottoposte, limitatamente all'attività di intermediazione assicurativa, alla vigilanza dell'ISVAP, che la esercita mediante i poteri previsti dall'articolo 5, comma 1, anche per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni sulle regole di comportamento di cui al capo III, informando e collaborando con le altre autorità interessate.

CAPO II

ACCESSO ALL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE

Art. 108

(Accesso all'attività di intermediazione)

1. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata agli iscritti nel registro di cui all'articolo 109.
2. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa non può essere esercitata da chi non è iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.
3. E' inoltre consentita l'attività agli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall'articolo 116, comma 2.
4. L'esercizio dell'attività di intermediario di assicurazione e riassicurazione è vietato agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.

Art. 109

(Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)

1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.
2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
 - a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
 - b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati *broker*, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
 - c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;
 - d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - divisione servizi di bancoposta – autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
 - e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle

lettere *a)*, *b)* e *d)* per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera.

Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro.

3. Nel registro sono altresì indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali l'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 110, comma 3, è sospeso sino all'avvio dell'attività, che forma oggetto di tempestiva comunicazione all'ISVAP a pena di radiazione dal registro.
4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera *e)* del medesimo comma. L'intermediario di cui al comma 2, lettera *a)*, che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione è tenuto a dare all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia. L'impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all'ISVAP al fine dell'iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera *c)*.
5. L'ISVAP rilascia, a richiesta dell'impresa o dell'intermediario interessato, un'attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni effettuate.
6. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al registro.

Art. 110

(Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche)

1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a)* o *b)*, la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili;
 - b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
 - c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre

- esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
- d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
 - e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a)* o *b)*, la persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall'ISVAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività. L'ISVAP, con regolamento, determina le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.
 3. Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo 112, comma 3, la persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a)* o *b)*, deve altresì stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l'attività svolta in forza dell'iscrizione al registro con massimale di almeno un milione di euro per ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro all'anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. I limiti di copertura possono essere elevati dall'ISVAP, con regolamento, tenendo conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo.

Art. 111

*(Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti
e dei collaboratori degli intermediari)*

1. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i produttori diretti ed è accertato dall'impresa per conto della quale i medesimi operano.
2. Le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad impartire una formazione adeguata in rapporto ai prodotti intermediati ed all'attività complessivamente svolta.
3. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera *e)*, ed è accertato dall'intermediario per conto del quale essi operano.
4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera *e)*, devono possedere cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione professionale a cura delle imprese o dell'intermediario assicurativo.
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresì ai soggetti addetti all'attività di intermediazione svolta nei locali dove l'intermediario opera.

Art. 112

(Requisiti per l'iscrizione delle società)

1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, la società deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere la sede legale in Italia;
 - b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
 - c) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, la società deve inoltre avere affidato la responsabilità dell'attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l'iscrizione. Nelle società iscritte nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera *b)*, il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella medesima sezione del registro.
3. Ai fini dell'iscrizione, la società deve altresì avere stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all'articolo 110, comma 3, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
4. Qualora eserciti la mediazione riassicurativa, la società deve inoltre disporre di un capitale sociale non inferiore all'importo stabilito con regolamento adottato dall'ISVAP. E' fatto obbligo alla società che esercita contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attività persone fisiche diverse e di dotarsi di una organizzazione adeguata.
5. Qualora la società richieda l'iscrizione alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera *e)*, è altresì necessaria l'iscrizione delle persone fisiche addette all'attività di intermediazione. E' in ogni caso preclusa l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera *e)*, per la società che operi, direttamente o indirettamente, attraverso altra società.

Art. 113

(Cancellazione)

1. L'ISVAP dispone la cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di:
 - a) radiazione;
 - b) rinuncia all'iscrizione;
 - c) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni;

- d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112;
 - e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 336, nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP;
 - f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a)* e *b)*, perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3;
 - g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera *b)*, mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 115.
2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, relativa ai produttori diretti dell'impresa o ai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera *e)*, è presentata dall'impresa o, rispettivamente, dall'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*. Nel caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con il soggetto iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera *e)*, l'impresa o, rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne comunicazione all'ISVAP. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera *a)*, comunica all'impresa preponente ogni variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera *e)*.
 3. Non si procede alla cancellazione dal registro, anche se richiesta dall'intermediario o dall'impresa, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.

Art. 114
(*Reiscrizione*)

1. L'intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.
2. L'intermediario, che sia stato cancellato per mancato versamento del contributo di vigilanza, può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera *b)*, che sia stato cancellato dal registro per non aver provveduto al versamento del contributo al Fondo di garanzia, può esservi nuovamente iscritto purché provveda al pagamento delle somme dovute sino alla data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori.
4. Se l'intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 110, 111 e 112, rimanendo valida, per le persone fisiche, l'idoneità già

conseguita ai sensi dell'articolo 110, comma 2, o della formazione ricevuta ai sensi dell'articolo 111, commi 2 e 4.

Art. 115

(Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione)

1. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera *b*), deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito dall'intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui, rispettivamente, all'articolo 110, comma 3, e all'articolo 112, comma 3.
2. L'amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, che è composto da un dirigente del Ministero delle attività produttive, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da un funzionario dell'ISVAP, da un funzionario della CONSAP, da due rappresentanti degli intermediari iscritti nella corrispondente sezione del registro, da un rappresentante delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
3. Le norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento sono stabilite con regolamento del Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP. Il contributo è determinato annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP ed il comitato di gestione, in misura non superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle provvigioni annualmente acquisite, anche al fine di garantire comunque la copertura degli oneri di funzionamento del comitato di cui al comma 2.
4. Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto presso il quale è costituito e da eventuali altri fondi. Sul fondo non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra né dei creditori dei singoli intermediari, o nell'interesse degli stessi, diversi dagli assicurati o dalle imprese. Il fondo non può essere compreso nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli intermediari partecipanti.
5. Il fondo è surrogato nei diritti degli assicurati e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.

Art. 116

(Attività in regime di stabilimento e di prestazione di servizi)

1. L'iscrizione consente agli intermediari assicurativi e riassicurativi, indicati nelle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a*), *b*) e *d*), con residenza o con sede legale nel territorio della Repubblica di operare negli altri Stati membri, in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi previa comunicazione all'ISVAP. L'ISVAP informa le autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativamente alle istanze di estensione dell'attività sui rispettivi territori comunicate

dagli intermediari iscritti nel registro italiano e rende nota, mediante annotazione integrativa dell'iscrizione al registro, l'indicazione degli altri Stati membri nei quali tali intermediari operano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

2. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro, possono esercitare l'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'apposita comunicazione che l'ISVAP riceve dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la pubblicità delle comunicazioni ricevute dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relative all'attività svolta dagli intermediari di tali Stati nel territorio della Repubblica mediante annotazione nell'elenco annesso al registro di cui all'articolo 109, comma 2.
3. L'ISVAP rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle attività di intermediazione che, nell'interesse generale, devono essere osservate sul territorio italiano.
4. L'ISVAP può adottare nei confronti dell'intermediario che non osservi le disposizioni di interesse generale un provvedimento che sospende, per un periodo non superiore a novanta giorni, o vieta, in caso di accertata violazione, l'ulteriore svolgimento dell'attività sul territorio italiano.

CAPO III

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Art. 117

(Separazione patrimoniale)

1. I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario.

Art. 118

(Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi)

1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera *b*), esclusivamente se tali attività sono espressamente previste dall'accordo sottoscritto con l'impresa. A tal fine l'intermediario è tenuto a darne specifica comunicazione al cliente nell'ambito dell'informazione precontrattuale di cui all'articolo 120.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera *b*), anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti di ogni impresa coassicuratrice se le attività previste dal comma 1 sono incluse nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 l'omissione o la comunicazione non veritiera è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 324 e con la sanzione disciplinare disposta ai sensi dell'articolo 329.

Art. 119

(Doveri e responsabilità verso gli assicurati)

1. L'impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
2. L'impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera *a*) o *b*), risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dell'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera *d*), cui abbia dato incarico, compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera *e*), anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Possono essere distribuiti attraverso gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera *d*), salvo iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta dell'assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione.
3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a*), *b*) o *d*), è responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera *e*).

Art. 120

(Informazione precontrattuale e regole di comportamento)

1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109, comma 2, e quelli di cui all'articolo 116, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le informazioni stabilite dall'ISVAP, con regolamento, nel rispetto di quanto disposto con il presente articolo.
2. In relazione al contratto proposto, gli intermediari assicurativi dichiarano al contraente:
 - a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
 - b) se propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la denominazione di tali imprese;
 - c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su richiesta del cliente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
3. In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l'intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l'impresa di assicurazione.
4. L'ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all'attività di intermediazione, disciplina con regolamento:
 - a) le regole di presentazione e di comportamento nei confronti del contraente, con riferimento agli obblighi di informazione relativi all'intermediario medesimo e ai suoi rapporti, anche di natura societaria, con l'impresa di assicurazione, alle caratteristiche del contratto proposto in relazione all'eventuale prestazione di un servizio di consulenza fondata su una analisi imparziale o all'esistenza di obblighi assunti per la promozione e l'intermediazione con una o più imprese di assicurazione;
 - b) le modalità con le quali è fornita l'informazione al contraente, prevedendo i casi nei quali può essere effettuata su richiesta, fermo restando che le esigenze di protezione richiedono, di regola, l'uso della lingua italiana e la comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al più tardi subito dopo la conclusione del contratto;
 - c) le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta;
 - d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 329.
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi gli intermediari di assicurazione che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.

Art. 121

(Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza)

1. In caso di vendita a distanza, l'intermediario rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:
 - a) l'identità dell'intermediario e il fine della chiamata;
 - b) l'identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con l'intermediario assicurativo;
 - c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
 - d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere.
2. In ogni caso l'informazione è fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. Può essere fornita verbalmente solo a richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In tali casi l'informazione è fornita su un supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto.
3. L'ISVAP, con regolamento, determina le informazioni sull'intermediario e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.

TITOLO X

**ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I
NATANTI**

CAPO I

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

Art. 122

(Veicoli a motore)

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera *d*), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata